



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 279 della seduta del 29 GIU. 2021.

Oggetto: Aggiornamento Linee guida per l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

Presidente f.f. o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **_SPIRLI'**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale: _____ (timbro e firma) **_NICOLAI _**

Dirigente Generale: _____ (timbro e firma) **_MONTILLA__**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLI	Presidente f.f.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°293122 del 29/06/2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e s.m.i.;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 e s.m.i., per come modificato con Regolamento (UE) n. 276/2018 del 23.02.2018;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 e s.m.i.;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'1 aprile 2020 che modifica il Reg. (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri ed ai Paesi che stanno negoziando la loro adesione all'UE colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica;
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.2.2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", emanato ai sensi dell'art. 65, paragrafo I, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015;
- la Delibera n. 501 dell'1.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria da parte della Commissione Europea;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 28.6.2018 recante "POR CALABRIA FESR FSE

2014/2020. Revisione del Programma”;

- la Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del 28.2.2019 con la quale la Commissione Europea ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 118 del 2.4.2019 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del 28.2.2019;
- la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del 12.11.2019 e conclusa positivamente con nota prot. 0401176 del 20.11.2019, mediante la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20.02.2020 con la quale la Commissione europea ha assentito la suddetta riprogrammazione;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 9.4.2020 recante “Presenza d'atto della Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20.8.2019 e della Decisione di Esecuzione C(2020) 1102 final del 20.2.2020. Approvazione Piano Finanziario”;
- la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 49 del 24.4.2020 recante “*POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19*”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 23.6.2020 con oggetto “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.”, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 154 del 27.04.2021;
- le proposte di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nell'ambito della “Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)”, approvate con procedure di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del Programma, concluse positivamente con note prot. n. 163123 del 14.05.2020 e prot. n. 336690 del 19.10.2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 320 del 26.10.2020 e quella del Consiglio Regionale n. 62 del 10/11/2020 di presa d'atto dell'approvazione dei documenti relativi alla suddetta Proposta di Riprogrammazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la Decisione di Esecuzione C(2020) 8335 final del 24.11.2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 474 del 15.12.2020 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2020) 8335 final del 24.11.2020;
- la Delibera n. 73 del 2.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e ss.mm.ii.;
- la Delibera n. 492 del 31.10.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi del Regolamento 1303/2013, il documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” per la Programmazione 2014/2020, modificato con Delibera di Giunta Regionale n. 340 del 26.07.2019;
- la Delibera n. 290 del 19.10.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato modifiche al SI.GE.CO e al Manuale per la Selezione delle operazioni, di cui alle D.G.R nn. 492/2017 e 340/2019 e al DDG n. 9651/2019;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 110 del 31.03.2021, recante: “Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 7227 final del 20.10.2015” Rettifica DGR n. 509/2017, come da ultimo modificata con DGR 368/2020”;

CONSIDERATO CHE è necessario provvedere ad aggiornare e modificare le Linee Guida in materia

di aiuti di Stato approvate con DGR n. 71 del 9 marzo 2018 e successivamente modificate ed integrate con le DGR n.147 dell'11 aprile 2019 e 72 del 25 febbraio 2021, anche in considerazione del periodo di applicazione delle precedenti che è da ritenersi superato;

ATTESO CHE

- con la DGR n. 72 del 25 febbraio 2021 si è provveduto ad integrare e modificare le Linee Guida di cui alla DGR 147 dell'11 aprile 2019 in relazione al regime di Temporary Framework e che tale provvedimento deve ritenersi superato in relazione alle presenti Linee Guida che regolamentano la disciplina degli aiuti a regime e non legate ad alcuna situazione emergenziale, consentendo di modulare le modalità di erogazione in funzione delle specifiche caratteristiche della misura di sostegno e delle sue finalità;

- annessa alle Linee Guida allegate al presente atto, è contenuta, altresì, la scheda verifica aiuti da compilare a cura dei Dipartimenti/Settori richiedenti la verifica di coerenza programmatica da utilizzare in relazione alle risorse nazionali ed ai fondi europei e che costituisce documentazione indispensabile ai fini del rilascio del parere di coerenza programmatica.

EVIDENZIATO CHE, data la particolare delicatezza della materia, è utile che venga disciplinato ogni aspetto connesso all'applicazione della normativa, fornendo ai Dipartimenti competenti uno strumento operativo utile ad orientare le disposizioni relative a misure di sostegno riconducibili alla disciplina degli aiuti di Stato;

VISTI

- la Delibera n. 346 del 24.09.2015 con la quale la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 28.12.2016 con la quale sono state designate l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 a seguito del parere reso dall'Autorità di Audit ai sensi dell'art. 124, par. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019, avente per oggetto: "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R con n. 541/2015";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i.";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 18.06.2020 avente ad oggetto "DGR n 98/2020 struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e smi - integrazione ed approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla DGR n. 91/2020 e n. 98/2020";
- la Delibera n. 271 del 28.09.2020, recante Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 43 del 18.02.2021 recante "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla Struttura organizzativa della Regione Calabria - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale n. 3/2019 e s.m.i.", di istituzione del Dipartimento Protezione Civile;
- la DGR n. 215 del 28.07.2020 con la quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria a conclusione della procedura di cui all'avviso pubblico del 15.06.2020, il dott. Maurizio Nicolai;
- il DPGR n. 104 del 30.07.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria al dott. Maurizio Nicolai;

- la D.G.R. n. 461 del 15 dicembre 2020 di individuazione quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Segretariato Generale" la Dott.ssa Eugenia Montilla, Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria;
- il D.P.G.R. n. 140 del 15 dicembre 2020 di "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Segretariato Generale" della Giunta della Regione Calabria" alla Dott.ssa Eugenia Montilla;

VISTO l'Allegato alla presente deliberazione recante "*Linee Guida per l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato*" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

PRESO ATTO

- che i Dirigenti Generali attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTI

- la Legge del 7.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale del 13.05.1996, n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. del 24.06.1999, n. 354 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- il D. Lgs del 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 91 del 15.05.2020 n. 98 del 20.05.2020, n. 327 del 07.08.2020 e n. 271 del 28.09.2020 e i rispettivi regolamenti n. 6 del 18.05.2020, n. 7 del 22.05.2020, n. 16 del 07.08.2020 e n. 17 del 28.09.2020 – riguardanti le specificate modifiche alla struttura organizzativa della Regione Calabria;
- la Legge Regionale del 12.10.2016 n. 30 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione";

SU PROPOSTA del Presidente f.f. della Giunta Regionale formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

- **di approvare** le Linee Guida allegate al presente atto in sostituzione delle Linee Guida di cui alla DGR n. 71 del 9 marzo 2018, come successivamente integrate e modificate dalla DGR n. 147 dell'11 aprile 2019 e dalla DGR n. 72 del 25 febbraio 2021 ed il relativo allegato 1) "Scheda verifica aiuti di Stato";

- **di notificare** la presente Deliberazione a cura del Dipartimento Programmazione Unitaria ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.TO: MONTILLA

IL PRESIDENTE f.f.

F.TO: SPIRLI'



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Maurizio Nicolai

Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione unitaria"

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Antonino Spirlì

Presidente f.f. Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

avv. Franceschina Bufano

Capo di gabinetto

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Aggiornamento Linee Guida per l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato". Riscontro nota prot. 291887 del 28.06.2021

A riscontro della nota prot. 291887/2021, relativa alla proposta deliberativa "Aggiornamento Linee Guida per l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che i dirigenti generali dei dipartimenti proponenti attestano che il provvedimento *"non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale"*, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento..

Dott. Filippo De Cello



de cello filippo
29.06.2021
09:09:44
GMT+00:00

ALLEGATO

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI
STATO**

1. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente atto per aiuti di stato si intendono gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e gli aiuti concessi sulla base di un regolamento de minimis della Commissione Europea.
2. Ai fini dell'utilizzo delle presenti Linee Guida si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 187 del 26 giugno 2014 (nel seguito, "Regolamento CE") e s.m.i..

2. SISTEMI DI INCENTIVAZIONE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

1. Le presenti Linee Guida si applicano agli aiuti individuali¹ concessi dalla Regione Calabria in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3 del Trattato UE, ovvero in conformità al Regolamento (CE) n. 651/2014 e s.m.i.
2. In particolare si fa riferimento alle categorie di aiuti di cui alle seguenti sezioni del Capo III del Regolamento CE:
 - i. Sezione 1 - Aiuti a finalità regionale
 - ii. Sezione 2 - Aiuti alle PMI
 - iii. Sezione 4 - Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
 - iv. Sezione 5 - Aiuti alla formazione
 - v. Sezione 6 - Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità
 - vi. Sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente
 - vii. Sezione 8 - Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
 - viii. Sezione 10 - Aiuti per le infrastrutture a banda larga
 - ix. Sezione 11 - Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
 - x. Sezione 12 - Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
 - xi. Sezione 13 - Aiuti per le infrastrutture locali
 - xii. Sezione 14 - Aiuti a favore degli aeroporti regionali
 - xiii. Sezione 15 - Aiuti a favore dei porti
3. Le presenti Linee Guida si applicano, per quanto compatibili, anche alla concessione di aiuti individuali di importanza minore, ovvero "de minimis", nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (d'ora in avanti Regolamento "de minimis"), pubblicato nella GUCE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, nonché nel caso di applicazione del Reg. 360/2012 del 25 Aprile 2012, pubblicato nella GUCE serie L n. 114 del 26 Aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui alle presenti Linee Guida sono le imprese così come definite in Allegato 1 al Regolamento CE.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono almeno:
 - a. essere, laddove richiesto, regolarmente costituiti e iscritti nel Registro di pertinenza;
 - b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti
 - c. non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Regolamento CE, fatte salve eccezioni in merito previste da disposizioni

¹ Per "aiuti individuali" devono intendersi: i) aiuti ad hoc; ovvero un aiuto non concesso nell'ambito di un regime di aiuti; ii) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti. i. Un "regime di aiuti" è definito come di seguito: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

- regolamentari applicabili²;
- d. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro (con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria), della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - e. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce.
3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione ATECO dell'impresa beneficiaria e della classe dimensionale di appartenenza dell'impresa, devono perdurare fino alla data di completamento³ dell'operazione⁴ oggetto della misura di sostegno.
 4. Relativamente all'ammissibilità di investimenti sostenuti da Grandi Imprese, oltre all'applicazione dei limiti previsti dal Reg. CE 651/2014, si applicano, nel caso di aiuti concessi nell'ambito di Programmi cofinanziati dal FESR e dal FSE le specifiche disposizioni applicabili a ciascuno dei due Fondi.
 5. Conformemente a quanto stabilito all'Art. 1, comma 821, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ai sensi di quanto al titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/ CE della Commissione, del 6 maggio 2013.

4. AGGREGAZIONI DI IMPRESE

1. La presentazione delle domande di aiuto può essere effettuata anche da imprese a vario titolo tra loro aggregate.
2. Laddove il dispositivo che definisce le condizioni per il sostegno preveda tale possibilità, il medesimo definisce le modalità di aggregazione e la disciplina applicabile in materia di verifica dei requisiti di accesso e dei successivi pertinenti controlli.

5. ARTICOLAZIONE DELLE FORME DI AIUTO

1. La Regione Calabria promuove e definisce condizioni e modalità di applicazione di forme innovative di aiuti alle imprese con particolare riferimento alla combinazione di aiuti con costi ammissibili individuabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
2. L'utilizzo delle forme di aiuto, ai sensi di quanto al primo comma, avviene nel rispetto delle norme di cumulo applicabili.

6. LOCALIZZAZIONE E VINCOLO DI STABILIMENTO

1. Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali⁵ ubicate nel territorio della regione Calabria.
2. Al fine del rispetto della disposizione di cui al comma precedente, gli uffici regionali responsabili della procedura di concessione dell'aiuto accertano che il soggetto beneficiario disponga di una unità operativa sul territorio regionale entro e non oltre il termine massimo di 90 giorni dalla concessione del contributo stesso o, in alternativa al momento della liquidazione del primo pagamento del contributo. È fatta salva l'applicazione, nell'ambito di Programmi cofinanziati dal FESR e dal FSE, delle disposizioni relative a operazioni attuate al di fuori dell'area del programma, ma sempre all'interno dell'Unione.

² Nel caso di Aiuti concessi in conformità al Reg. 1407/2013 si applicano le disposizioni di cui all'Art. 4 del citato regolamento de minimis.

³ Si sottolinea che per "operazione completata" si intende: "un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari".

⁴ Per "operazione" ai fini del presente atto deve intendersi "un progetto o un gruppo di progetti selezionati dagli uffici competenti della Regione Calabria o sotto la loro responsabilità, destinatario di risorse pubbliche e ricadente nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di stato". Ai fini del presente atto per aiuti di stato si intendono gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e gli aiuti concessi sulla base di un regolamento de minimis della Commissione Europea: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) e il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

⁵ Unità locale è l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi.

3. Ai fini del vincolo di stabilimento l'investimento, indipendentemente dalla fonte finanziaria dell'aiuto concesso, si applicano le norme di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013 e s.m.i. o dell'Art. 65 del Regolamento recante le disposizioni comuni applicabili ai Fondi FESR e FSE per il ciclo di programmazione 2021 – 2027.
4. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle disposizioni in materia di delocalizzazione di cui all'Art. 66 del Regolamento recante le disposizioni comuni applicabili ai Fondi FESR e FSE per il ciclo di programmazione 2021 – 2027.

7. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. I soggetti beneficiari di un aiuto sono individuati con procedura automatica, valutativa, a graduatoria, a sportello o negoziale, di cui agli Artt. 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 e s.m.i..
2. Gli avvisi predisposti in base alle modalità di cui agli Artt. 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998:
 - i. specificano le modalità ed i criteri di partecipazione nel rispetto del principio di proporzionalità;
 - ii. tengono conto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 57 del 20/02/2014⁶.
3. La gestione delle misure agevolative potrà essere affidata integralmente o per alcune specifiche fasi del procedimento, anche ad Enti in House e/o Organismi Intermedi – per come definiti dai regolamenti recanti disposizioni comuni per i Fondi FESR e FSE - in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, individuati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

1. Fatte salve le disposizioni del Regolamento recante le disposizioni comuni applicabili ai Fondi FESR e FSE per il ciclo di programmazione 2021 – 2027 in materia di responsabilità dell'Autorità di Gestione relativamente alla pianificazione della pubblicazione degli Avvisi per l'accesso alle misure di sostegno previste dal Programma, le condizioni di accesso - nonché la modulistica ed ogni altro annesso del dispositivo - sono rese note ai potenziali beneficiari almeno venti giorni prima dell'avvio dei termini previsti per la presentazione delle domande di contributo sul sito istituzionale della Regione Calabria.
2. Le domande di contributo devono essere redatte in conformità alle modalità previste dal dispositivo che dispone le condizioni di accesso alla misura di sostegno, su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Regionale.
3. Le domande di contributo sono redatte on line su piattaforma o altro strumento telematico (d'ora in avanti "Piattaforma") di presentazione delle domande di contributo e previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema, o, in alternativa, inviate dal Beneficiario a mezzo PEC.
4. La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata, entro i limiti temporali e secondo le modalità definite dall'Amministrazione e corredata da tutte le dichiarazioni ed elementi descrittivi richiesti, sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente⁷ il contributo e accompagnata da tutti i documenti richiesti.
5. Lo scambio di comunicazioni tra l'Amministrazione Regionale ed i beneficiari dei contributi potrà avvenire unicamente secondo modalità e strumenti elettronici.

9. AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO PUBBLICO

1. L'Amministrazione Regionale, ai fini della ammissibilità delle domande di contributo, richiede la produzione della documentazione strettamente necessaria alla verifica dei requisiti richiesti⁸ e alla valutazione di merito

⁶ DECRETO 20 febbraio 2014, n. 57 Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5 -ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in GURI n. 81 del 7/4/2014.

⁷ Nel caso di contributi concessi a raggruppamenti di imprese, nelle varie forme che tale aggregazione potrà assumere a seconda dei casi, il riferimento all'"impresa richiedente" va inteso come riferito all'"impresa capofila" del raggruppamento stesso.

⁸ Prevalentemente mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rese ai sensi del

- dell'iniziativa per la quale il contributo è richiesto.
2. L'Amministrazione Regionale può richiedere ulteriore eventuale documentazione integrativa anche in relazione al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi solo successivamente alla pubblicazione degli esiti della valutazione.
 3. La concessione del contributo avviene, indipendentemente dalle procedure di selezione adottate, tra quelle indicate nell'Art. 7, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, previa eventuale verifica di eventuale ulteriore documentazione richiesta.

10. DECADENZA E REVOCHE

1. Le disposizioni che disciplinano l'accesso ad una misura di aiuto definiscono i casi in cui il Beneficiario decade dal beneficio dell'aiuto concesso. Tali disposizioni prevedono almeno i seguenti casi:
 - a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b) mancanza di uno solo dei requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda.
2. L'Amministrazione Regionale procede alla revoca dell'aiuto concesso in caso di:
 - a. perdita dei requisiti di ammissibilità, ad eccezione del mutamento di classificazione ATECO dell'impresa beneficiaria e della classe dimensionale di appartenenza dell'impresa, durante la realizzazione dell'operazione;
 - b. inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento;
 - c. mancata realizzazione di una quota percentuale, definita dal dispositivo, delle spese dell'intervento ammesso al sostegno. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto al totale dei costi ammissibili ammessi a contributo;
 - d. assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - e. violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento incluse le disposizioni in materia di informazione e pubblicità;
 - f. accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - g. violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione;
 - h. violazione degli obblighi relativi all'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti (ove applicabile o nel caso di aiuti calcolati sulla base dell'incremento occupazionale);
 - i. accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, per dolo o colpa grave accertati con provvedimento definitivo – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
 - j. in tutti gli altri casi previsti dal dispositivo, nonché dalle norme applicabili;
3. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria il diritto ad esigere l'immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso di riferimento applicabile.
4. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di dieci, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
5. Entro il predetto termine di dieci giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
6. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
7. L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta

il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.

8. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
9. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto il titolare del potere di revoca provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

11. SPESE AMMISSIBILI

1. Per ciascuna delle categorie di aiuti di cui al comma 2 dell'Art. 2 delle presenti Linee Guida, le spese ammissibili sono quelle individuate dal Reg. CE 651/2014.
2. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, le seguenti norme:
 - a. Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
 - b. Reg. 1301/2013 Art. 3;
 - c. Reg. 1304/2013 Art. 13 e 14;
 - d. Decreto del Presidente della Repubblica del 5/2/2018 n° 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 e s.m.i..
3. Nel caso di aiuti concessi sulla base del Reg. 1407/2013, le spese ammissibili sono determinate sulla base di quanto previsto dai riferimenti programmatici o normativi applicabili alla fattispecie e dai contenuti del dispositivo.
4. Le opzioni di semplificazione dei costi di cui al Regolamento recante le Disposizioni Comuni per i Fondi FESR ed FSE sono applicabili alle misure di aiuto nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato e, in particolare, con quanto da quelle stabilito in materia di spesa ammissibile.

12. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ferme restando le disposizioni applicabili in materia di certificazione della spesa nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali⁹ le modalità di erogazione del contributo concesso sono disposte nel rispetto di quanto ai commi seguenti.
2. La prima quota di contributo concesso potrà essere erogata a titolo di anticipazione.
3. Nel caso in cui la prima quota sia erogata a titolo di anticipazione, il Beneficiario produce idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Calabria. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale fino ai sei mesi successivi al termine previsto per il completamento dell'operazione.
4. Nel caso in cui le tranche di contributo siano erogate sulla base dell'avanzamento della realizzazione dell'intervento, il dispositivo stabilisce, in maniera inequivoca, la percentuale di contributo erogata e la corrispondente quota di spesa ammissibile sostenuta dal Beneficiario.
5. L'aiuto è erogato a fronte della presentazione della documentazione prevista dal dispositivo per la dimostrazione del raggiungimento della soglia di spesa richiesta.
6. L'erogazione del saldo dell'aiuto concesso, che non deve essere mai inferiore al 10%, avviene a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione finale di spesa.
7. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni potranno essere effettuati dall'Amministrazione regionale specifici controlli dell'intervento realizzato sulla base della documentazione tecnica e amministrativa fornita.
8. Le quote di contributo saranno erogate entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario corredata dalla documentazione prevista dal dispositivo in base al quale l'aiuto è stato concesso.
9. Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad utilizzare e a comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi di uno o più "conto/i corrente/i dedicato/i" che sarà/saranno utilizzato/i per le erogazioni del contributo. Il Soggetto

⁹ Art. 132 del Reg. 1303/2013 e s.m.i. e Regolamento recante le Disposizioni Comuni per i Fondi Strutturali.

Beneficiario dovrà compiere tutte le operazioni di pagamento mediante tale/i “conto/i corrente/i dedicato/i”.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
 - a. agli aiuti concessi sotto forma di agevolazione fiscale;
 - b. agli aiuti concessi sotto forma di garanzia;
 - c. agli aiuti concessi sotto forma di sotto forma di sovvenzione sottoposta a condizioni;
 - d. agli aiuti concessi ai sensi dell’Art. 21 e, laddove non pertinenti, a quelli concessi sulla base degli Artt. 22, 23 del Regolamento CE.
11. Le modalità di erogazione di cui ai precedenti commi possono essere derogate nei casi in cui la deroga risponda ad esigenze connesse con le caratteristiche specifiche della misura di sostegno e/o con l’accelerazione delle procedure di erogazione dell’aiuto concedibile/concesso. Tali deroghe comprendono la possibilità di erogare, a titolo di anticipazione, sino al 100% del contributo assentito, previa garanzia fidejussoria secondo le modalità specificate al precedente punto 3.

13. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

1. Il beneficiario è tenuto almeno al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. è tenuto a rendicontare, nel caso di aiuti con costi ammissibili individuabili, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti dal dispositivo;
 - b. è tenuto a soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
 - c. garantisce, entro i termini di realizzazione dell’operazione, il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo, fatto salvo il mutamento di classificazione ATECO dell’impresa beneficiaria e della classe dimensionale di appartenenza;
 - d. assicura la realizzazione delle attività previste dall’intervento così come le stesse sono individuate nell’ambito degli atti connessi alle procedure di concessione dell’aiuto ed in conformità alle norme anche non espressamente richiamate relative ai fondi SIE e nazionali;
 - e. assicura che le spese dichiarate in sede di richiesta del saldo siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
 - f. garantisce che il contributo concesso rispetti le regole applicabili in materia di cumulo degli aiuti;
 - g. garantisce, ove applicabile, il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - h. conserva, per il periodo previsto dal dispositivo, tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l’effettività della spesa sostenuta¹⁰;
 - i. comunica, in sede di richiesta di erogazione del contributo l’ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l’identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - j. si impegna, in caso di ispezione, ad assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione, dell’Autorità di Audit, e/o dell’eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
 - k. assicura un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione;
 - l. assicura di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - m. rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente e in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture.

¹⁰ È fatta salva, per il ciclo di programmazione 2021 – 2027 la disposizione di cui all’Art. 82 del RDC di riferimento.

2. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti obblighi successivi al completamento dell'operazione:
 - a. rispettare le disposizioni applicabili in materia di stabilità dell'operazione;
 - b. mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per il periodo previsto dal dispositivo o dalle norme applicabili. Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo;
3. Il beneficiario è, inoltre, tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione, informazione e pubblicità:
 - a. dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
 - b. dare tempestiva comunicazione circa l'insorgere di eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari concernenti il progetto cofinanziato;
 - c. comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali;
 - d. fornire, con la periodicità richiesta dall'Amministrazione, le informazioni richieste e necessarie per monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.
 - e. fornire le informazioni al pubblico in merito al finanziamento ottenuto, secondo quanto in merito previsto dal dispositivo e/o dalla norma applicabile;
 - f. adeguarsi alle regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione.
4. Il beneficiario è tenuto, ove previsto e richiesto, a fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.

14. CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Con riferimento agli aiuti concessi sulla base del Regolamento 651/2014, si applicano le norme relative al cumulo degli aiuti ex Art. 8 del citato regolamento.
2. Con riferimento agli aiuti concessi sulla base del Regolamento 1407/2013, si applicano le norme relative al cumulo degli aiuti ex Art. 5 del citato regolamento.
3. Norme più restrittive in materia di cumulo degli aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili possono essere applicate laddove esplicitamente previste dal dispositivo che disciplina la misura di sostegno.

15. PERIODO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Linee guida si applicano fino al 31 dicembre 2023.

16. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

1. Ai fini del rispetto dei principi in materia di effetto di incentivazione agli aiuti concessi ex Regolamento 651/2014 si applicano le disposizioni di cui all'Art. 6 del regolamento stesso.
2. Ai fini dell'applicazione del par. 2 dell'Art. 6 del Regolamento 651/2014, si applica la definizione di "avvio dei lavori" di cui all'Art. 2 punto 23¹¹ dello stesso regolamento.

17. RIDUZIONE ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DEI BENEFICIARI

1. Ulteriori oneri burocratico amministrativi a carico dei beneficiari potranno essere previsti dall'Amministrazione Regionale solo ed esclusivamente con la finalità della tutela dell'interesse pubblico.
2. L'Amministrazione Regionale non richiederà la produzione di atti contenenti informazioni che sono già disponibili presso un qualunque settore della Pubblica Amministrazione.

¹¹ Definizione "avvio dei lavori": "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito".

18. RICORSO AD ENTI ESTERNI

1. Per la gestione delle misure di sostegno, possono essere individuati Istituti di credito o Intermediari Finanziari presso i quali vengono istituiti specifici Strumenti Finanziari.
2. La selezione dei soggetti Gestori di Strumenti Finanziari avviene nel rispetto delle disposizioni applicabili di cui ai Regolamenti recanti le Disposizioni Comuni applicabili ai Fondi Strutturali.

19. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 1407/2013 (DE MINIMIS)

1. Nel caso di aiuti de minimis con costi ammissibili individuabili, le limitazioni poste alla definizione degli stessi sono esclusivamente quelle previste:
 - i. dalle norme applicabili al Programma nell'ambito del quale l'operazione viene finanziata;
 - ii. dalle disposizioni che disciplinano la fonte di finanziamento.
2. Per gli aiuti in de minimis, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 1407/2013 ed eventuali limitazioni poste dal Programma o dalla fonte di finanziamento nell'ambito della quale l'operazione viene finanziata, l'intensità e/o il massimale del contributo concedibile sono definiti dal dispositivo che disciplina la concessione dell'aiuto.
3. In considerazione delle disposizioni di cui al Regolamento 1407/2013, possono essere concessi incentivi a copertura dei costi di funzionamento sostenuti dalle imprese, fermo restando il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di cumulo e quella applicabili nel caso dei Fondi Strutturali.

20. CONTROLLI, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di controllo, informazione e comunicazione sulla corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di stato e dei connessi fabbisogni di raccolta, gestione e controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis, la Regione Calabria si avvale del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e delle funzionalità dello stesso in conformità con quanto al regolamento di cui al Decreto MISE del 31 maggio 2017, n. 115, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L 234/2012.
2. In conformità con le disposizioni di cui al regolamento citato al primo comma, l'Autorità Responsabile, di cui all'Art. 1 lett. q) del medesimo regolamento, nel caso degli aiuti concessi dalla Regione Calabria viene individuata nel Dirigente Generale di ciascun Dipartimento.
3. In conformità con le disposizioni di cui al regolamento citato al primo comma, il Soggetto concedente, di cui all'Art. 1 lett. r) del medesimo regolamento, nel caso degli aiuti concessi dalla Regione Calabria, viene individuato nel Settore competente ratione materiae o nel soggetto pubblico/privato individuato per la concessione dell'aiuto.
4. I soggetti individuati ai commi 2 e 3 assicurano la puntuale osservanza di quanto al regolamento citato al precedente comma 1 ai fini delle necessarie e dovute attività di registrazione, verifica, controllo, informazione e comunicazione.
5. Il soggetto individuato al comma 2, sovrintende al rispetto dell'adempimento degli obblighi di inserimento dei dati e di interrogazione e verifica sul RNA e comunque su tutte le attività che costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. Anche in considerazione che l'inadempimento degli obblighi di cui al regolamento citato al comma 1 comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti e che la stessa è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno, il soggetto individuato al comma 2 predispone specifiche Istruzioni per l'alimentazione e la consultazione del RNA allo scopo di assicurare la conformità e l'uniformità dell'azione svolta dai Soggetti Concedenti.
6. Il soggetto individuato al comma 2, anche con riferimento agli obblighi di cui all'Art. 11 del Reg. 651/2014, coordina e sovrintende alle attività dei Soggetti Concedenti per quanto agli obblighi di alimentazione del sistema di notifica della Commissione, di predisposizione delle relazioni periodiche previste dalla norma applicabile nonché al riscontro delle richieste di informazioni da parte della Commissione Europea in conformità con le norme applicabili di trasparenza e comunicazione degli aiuti di stato

21. VERIFICHE SULL'APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO AD INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA

1. I Settori competenti per l'attuazione delle misure finanziate nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria, che sono tenuti all'invio al Dipartimento Programmazione Unitaria della documentazione necessaria alla verifica della coerenza programmatica degli interventi, inviano contestualmente la Scheda Verifica Aiuti di Stato (cfr. Allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta. I Settori del Dipartimento Programmazione Unitaria tenuti alla verifica di coerenza programmatica, sulla base della disamina della documentazione ricevuta dai competenti Settori, effettueranno una valutazione che tenga conto altresì del rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, di cui verrà dato atto nel parere di coerenza programmatica.
2. Il parere non potrà essere reso prima di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i casi di urgenza andranno motivati e comunque, lo stesso, non potrà essere reso in meno di tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
3. Laddove, nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo, si ravvisi la necessità di attivare una procedura di notifica ex Art. 108 par. 3 TFUE, gli atti saranno restituiti al Settore competente per materia, ai fini della necessaria acquisizione del preliminare parere del Distinct Body ai fini della successiva attivazione della procedura di notifica

ALLEGATO 1: SCHEDA VERIFICA AIUTI DI STATO

Dipartimento proponente:

Settore proponente:

Tipologia del provvedimento:

Descrizione dell'intervento:

1. Finalità
2. Contenuti della misura
3. Dotazione finanziaria
4. Durata della misura
5. Importo del finanziamento per beneficiario

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. Risorse pubbliche

- **1.a. Il provvedimento prevede l'impiego di risorse pubbliche?** ☐ SI ☐ NO

Indicare una delle opzioni:

- ☐ il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio regionale o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione l'Amministrazione Regionale esercita la propria discrezionalità; oppure
- ☐ il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).
- ☐ altro (specificare):

FORSE ☐ (specificare gli eventuali dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- **1.b. Le risorse sono imputabili all'autorità pubblica?** ☐ SI ☐ NO

Indicare una delle opzioni:

- ☐ il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica;
- ☐ il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.
- ☐ altro (specificare):

FORSE ☐ (specificare gli eventuali dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

SE SI È RISPOSTO NO AD ENTRAMBI I PUNTI 1a E 1b, NON COMPILARE I SUCCESSIVI PUNTI 2 E 3.

2. Beneficiari e selettività

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende **qualsiasi ente che esercita attività economica**, ovvero una **attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato**, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- **2.a. Attività economica**

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica? ☐ SI ☐ NO

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• **2.b. Presenza di selettività**

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se **la selettività riguarda** imprese individuate per:

- ☐ identità (aiuti ad hoc);
- ☐ dimensione;
- ☐ settore economico o attività (indicare quali): distribuzione teatrale
- ☐ area geografica (indicare quale)¹²: Regione Calabria
- ☐ altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc.);
- ☐ caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali;
- ☐ altro (specificare): _____

FORSE ☐ (specificare gli eventuali dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

SE SI È RISPOSTO NO AL PRESENTE PUNTO 2, NON COMPILARE IL SUCCESSIVO PUNTO 3 E PASSARE DIRETTAMENTE ALLA DOMANDA DI CUI AL PUNTO "Il Sezione - Individuazione degli strumenti di compatibilità e delle procedure ai fini della legalità", OSSIA SE SI È IN PRESENZA O MENO DI UN AIUTO DI STATO.

SE SI È RISPOSTO SI AD ENTRAMBI I PUNTI 1 E 2 COMPILARE IL SUCCESSIVO PUNTO 3 PER VERIFICARE LA PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO.

¹² Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale. Il requisito della sede operativa dovrà essere verificato ai fini della erogazione dell'aiuto concesso; la mancanza di sede operativa al momento della presentazione della domanda di aiuto non può costituire elemento discriminante per la concessione dell'aiuto: tale condizione configurerebbe, infatti una violazione indissociabile del diritto dell'Unione.

3. Vantaggio economico

Il **vantaggio economico** è un **beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato** (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente). Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Si è presenza di una concessione di vantaggio economico?

☐ SI

☐ NO

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio economico:

- ☐ sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- ☐ abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- ☐ agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- ☐ differimento dell'imposta; esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- ☐ riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- ☐ estinzione o riduzione del debito;
- ☐ cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- ☐ garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- ☐ prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- ☐ riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- ☐ finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- ☐ partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- ☐ compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- ☐ nel caso delle infrastrutture:
 - ☐ per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - ☐ per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - ☐ per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
- ☐ altro (specificare): _____

FORSE ☐ (specificare gli eventuali dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale **distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi**, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente *check-list*.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

La presente verifica si conclude con la seguente valutazione:

1. **Si è in presenza di un aiuto di Stato?** ☒ **SI** ☐ **NO**

In caso di risposta affermativa, indicare **gli eventuali strumenti utilizzabili** ai fini della compatibilità delle misure d'aiuto anche al fine di individuarne la corretta procedura, per la legalità dell'aiuto:

- ☐ **de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- ☐ **esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, modificato dal Regolamento (UE) 1084/2017 (regolamento generale di esenzione per categoria) – specificare Sezione e articoli pertinenti: SEZIONE 11 Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio - Art. 53 par. 8
- ☐ **notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli *Orientamenti* e delle *Linee guida* di settore:
- ☐ **indicare gli orientamenti di settore**¹³

.....

In mancanza di *Orientamenti* o *Linee guida* specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- ☐ **disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
- ☐ articolo 93
- ☐ articolo 107.2 – specificare la lettera pertinente.
- ☐ articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente.
- ☐ **disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**
- ☐ Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
- ☐ Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG
- ☐ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- ☐ Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)
- ☐ **Caso da proporre a pre notifica**

2. **Ai fini della presente verifica aiuti di Stato, si precisa che:**

- ☐ **È STATO RICHIESTO il supporto** al *Distinct Body* con nota protocollo n. _____ del _____
- ☐ **NON È STATO RICHIESTO il supporto** al *Distinct Body*.

Luogo e data

Catanzaro __/__/__

Il Dirigente

¹³ Gli *Orientamenti* le *linee guida* e *s.m.i* sono rinvenibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html.